



COMUNE DI VERRONE
PROVINCIA DI BIELLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022-2025,
AGGIORNATO PER LE ANNUALITA' 2024 E 2025**

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di aprile alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
4. GREGGIO PAOLA - Consigliere	Sì
5. VETTORAZZO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
6. DI LANZO DINO - Consigliere	Sì
7. BUSCAGLIA FLAVIO - Consigliere	Sì
8. CANEDOLI MATTIA - Consigliere	Sì
9. BARBIRATO PAOLO - Consigliere	Sì
10.	
11.	
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 0	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor LO MANTO NICOLETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.5 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in merito al potere regolamentare del Comune in materia di tributi comunali:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- i Regolamenti relativi alle entrate tributarie del proprio Comune contengono disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Visto altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Vista la L. 30 dicembre 2023 n. 213, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2024;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le disposizioni introdotte da ARERA in merito alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

Visto, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Considerato che, in vigenza di tale disposizione, le modalità di determinazione delle tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili dal 1 gennaio 2021, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Considerato che, in sede di approvazione delle tariffe TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

Richiamate:

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2023 di presa d'atto del PEF 2022-2025, approvato e validato dall'Ente territorialmente competente con delibera n. 6 del 27.04.2022, ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2023 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2023, sulla base del PEF 2022/2025 approvato e validato dall'Ente territorialmente competente con delibera n. 6 del 27.04.2022;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30 giugno 2021 e successivamente modificato con delibere n. 14 del 31 maggio 2022 e n.20 del 29 aprile 2023;

Richiamati:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano;

- l'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, il quale prevede l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del PEF 2022/2025 redatto secondo il sistema MTR-2, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

Preso atto che l'«Ente territorialmente competente» è definito dall'ARERA nell'allegato A alla citata deliberazione n. 363/2021/R/RIF, come «l'Ente di governo dell'ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente» ;

Tenuto conto che in Regione Piemonte le funzioni di Ente territorialmente competente previste da ARERA sono svolte dalla Conferenza d'ambito regionale, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 10 della L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021, e che pertanto la competenza relativamente alla validazione del PEF è della Conferenza d'ambito Regionale;

Considerato che la Regione Piemonte ha stabilito che «*in una fase di prima operatività della Conferenza d'Ambito Regionale ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'art. 7.1 della deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, dalla data della costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale e sino al 31-12-2024, in attuazione della DGR n. 16-7151/2023/XI del 3 luglio 2023 e nelle more del completamento del trasferimento dei rapporti giuridici relativi alle funzioni di ambito come previsto dal Piano dei Trasferimenti che l'Assemblea del costituendo Ente dovrà approvare entro il 31-12-2023, il ruolo di Ente Territorialmente Competente alla procedura di validazione del piano economico finanziario del Metodo Tariffario Arera (MTR2) continuerà ad essere esercitato dai soggetti che lo esercitano alla data odierna, senza soluzione di continuità*»;

Dato pertanto atto che le funzioni di Ente territorialmente competente sono ad oggi in capo ai Consorzi di area vasta che nel territorio in cui opera il Comune di Verrone è rappresentato da CO.S.R.A.B;

Considerato inoltre che la gestione dei rifiuti nei Comuni appartenenti al COSRAB è effettuata, fino al 31.12.2024, mediante affidamento in house alla ditta SEAB SPA;

Visto che:

- con delibera dell'Assemblea del Consorzio n.6 del 27/04/2022 il CO.S.R.A.B, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato e validato i PEF per gli anni 2022-2023-2024-2025 redatti secondo il sistema MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/r/rif e la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 per i Comuni appartenenti al CO.S.R.A.B, definendo per ciascun Comune l'ambito tariffario di riferimento, con allegata la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 del MTR-2 e della dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 del MTR-2;

- con delibera dell'Assemblea del Consorzio n. 2 del 11/04/2024, immediatamente eseguibile, il CO.S.R.A.B, in qualità di Ente territorialmente competente, ha aggiornato per il biennio 2024 e 2025, sulla base della deliberazione ARERA n. 389 del 3 agosto 2023 e della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, i PEF redatti secondo il sistema MTR-2, per i Comuni appartenenti al CO.S.R.A.B;

Dato atto che il Piano Economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Verrone, aggiornato per il biennio 2024-2025, approvato e validato dal CO.S.R.A.B con la delibera sopra richiamata, prevede per **l'anno 2024 un'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita pari ad € 171.857,00**, il cui dettaglio è contenuto nei documenti agli atti di questo Comune di cui lo scrivente organo ha preso visione ed ai quali si rimanda (Allegato 1 alla determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, relazione di accompagnamento come da Allegato 2 della medesima determinazione e dichiarazione di veridicità del gestore come da Allegato 3 della medesima determinazione), di cui € 144.890,00 parte variabile, € 26.967,00 parte fissa ed € 1.092,00 quali "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021" da sottrarre alla parte variabile, derivante dall'applicazione al totale delle entrate tariffarie 2023 pari ad € 156.804,00 il Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe pari al 9,6%;

Considerato che il PEF per il periodo regolatorio 2022/2025, come aggiornato per il biennio 2024-2025, del Comune di Verrone, approvato e validato dall'Ente territorialmente competente, riporta per l'anno 2024 un costo complessivo, calcolato secondo il sistema MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/r/rif come aggiornata con la deliberazione n. 389 del 3 agosto 2023 e la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, di € 178.782,00, che risulta pertanto superiore alle entrate massime tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita indicate al paragrafo precedente, **in quanto i costi ivi indicati prescindono dai costi del servizio applicati al Comune dall'Ente gestore del servizio (SEAB SPA) in ragione del contratto Rep 196 in essere con l'ETC (COSRAB) del servizio di igiene urbana per il periodo 2018/2024;**

Visto infatti il preventivo dei costi per il servizio di igiene urbana per l'anno 2024 trasmesso a questo Comune dall'Ente Territorialmente Competente (CO.S.R.A.B), pervenuto in data 16 dicembre 2023 prot. 5718, predisposto sulla base del contratto sopra richiamato;

Valutati i costi relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e spazzamento per l'anno 2024, di cui alle deliberazioni del CO.S.R.A.B n.37 e 38 del 28.12.2023;

Dato atto che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che l'art 4, punto 4.6, della deliberazione ARERA n. 363/2021/r/rif prevede, tra l'altro, che *"in attuazione dell'art. 2 comma 17 della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.. "*;

Verificato che, in via previsionale, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Verrone, e quindi il rispetto del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, viene assicurato con un'entrata tariffaria pari ad **€ 165.585,00, di cui € 131.694,00 parte variabile, € 33.891,00 parte fissa ed € 1.092,00 quali "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021"** da sottrarre alla parte variabile, entrata che rispetta il limite massimo di crescita previsto per l'anno 2024 risultante dal PEF per il biennio 2024-2025 approvato e validato dal CO.S.R.A.B con delibera dell'Assemblea del Consorzio n. 2 del 11 aprile 2024, immediatamente eseguibile;

Richiamato l'articolo 1 comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Tenuto conto inoltre che le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un valore di riferimento obbligatorio ai fini dell’elaborazione dell’aggiornamento del PEF per il periodo 2024 e 2025;

Vista inoltre la nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024 *“Costi del servizio rifiuti, considerazioni delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della L. 147/2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021 n. 363”*;

Tenuto conto che l’aggiornamento del PEF 2022/2025 per il biennio 2024 e 2025, effettuato da COS.R.A.B e validato in data 11 aprile 2024, tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto:

- di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da COSRAB e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario in oggetto, ai sensi dell’art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;
- l’importo del PEF per il periodo 2024 e 2025 è inferiore al risultato di detta elaborazione dei fabbisogni standard;

Ritenuto per tutto quanto sopra, visto l’aggiornamento per l’anno 2024 e 2025 del Piano finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 per il Comune di Verrone approvato e validato dal CO.S.R.A.B. in data 11 aprile 2024 con delibera n. 2, immediatamente eseguibile, (Allegato A della presente deliberazione), determinare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2024 ai fini di garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 654 L. 147/2013;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente Territorialmente competente”*;

Considerato che il sistema MRT-2 non interviene sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, confermando pertanto l’applicazione della Legge 147/2013 nonché del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

Considerato pertanto ai fini della determinazione delle tariffe quanto segue, in ragione della disciplina della TARI contenuta nell’art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii:

- a) l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- c) la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
- dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- d) come disciplinato anche dal Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti sono previste:
- n. 6 categorie per le utenze domestiche, in base al numero di occupanti, e n. 25 categorie per le utenze non domestiche, in base alla tipologia di attività svolta, e quindi classificandole in base alla potenzialità di produzione di rifiuti;
 - che le tariffe sono composte da una quota fissa e da una quota variabile;
 - che qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi sono ripartiti applicando il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa;
 - ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e quindi al relativo uso, solo ove tale suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area;

Dato atto che, non essendo variato il sistema di raccolta dei rifiuti né tantomeno essendo in possesso di dati più precisi in merito alla produzione di rifiuti da parte delle due macrocategorie di utenze, domestiche e non domestiche, come negli anni precedenti i costi fissi vengono ripartiti tra le due utenze in base al loro numero, ed i costi variabili vengono ripartiti tra le due utenze in base ad una stima dei rifiuti prodotti, stima effettuata per le utenze non domestiche moltiplicando il coefficiente kd (coefficiente di produzione dei rifiuti a mq annuo) riferito alle varie categorie di attività per la superficie complessiva imponibile di ogni categoria, trovata pertanto la quantità presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per differenza, è stata calcolata la quota riferibile alle utenze domestiche;

Preso inoltre atto che il numero di utenze utilizzato per la ripartizione dei costi fissi, come sopra indicato, per le utenze non domestiche viene calcolato sulla base del sistema di tassazione previsto dal Regolamento Comunale e quindi considerando le varie categorie attribuite in base alla destinazione d'uso dei locali;

Valutato in ragione di quanto già stabilito negli anni precedenti di utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 i seguenti coefficienti previsti dal DPR 158/1999:

- a) per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, Ka (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche);
- b) per le utenze non domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, Kc (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), con le uniche eccezioni di seguito specificate, giustificate da considerazioni ed opportune verifiche sul territorio e già valutate negli anni scorsi congiuntamente con il gestore del servizio:
 - per le categorie “16-Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie” e “17- Bar, caffè, pasticceria”, si è ritenuto opportuno ridurre i coefficienti Kc e Kd minimi previsti dal DPR 158/1999 del 50%, scelta giustificata dal fatto che gli scarti organici prodotti da tali utenze da anni sono oggetto di raccolta differenziata con conseguente trasporto all'impianto di compostaggio, così come vetro e lattine che vengono avviati al recupero, inoltre opportune verifiche sul territorio e l'esperienza maturata dal gestore del servizio in merito a questo sistema di raccolta ha portato l'ente gestore alla considerazione di una minor produzione di rifiuti da parte di queste utenze rispetto al sistema di raccolta non differenziata che si utilizzava nel periodo di elaborazione dei coefficienti previsti dal DPR 158/1999.

Si conferma inoltre come gli anni precedenti quanto di seguito riportato:

- categoria “22 Magazzini”, non prevista dal DPR 158/1999 per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, in ragione del fatto di non applicare una tariffa troppo elevata per tali superfici sulle quali, per le specifiche attività presenti sul territorio, non vengono prodotte significative quantità di rifiuti;
- è stata creata la categoria “23 Mense aziendali”, non prevista dal DPR 158/1999 per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, per quelle specifiche attività di grandi dimensioni presenti sul territorio nelle quali esiste una mensa di dimensioni superiori ai 100 mq. In questi casi il Comune svolge il servizio di raccolta domiciliare di vetro e lattine, che vengono avviati al recupero, e dell’organico, che viene conferito all’impianto di compostaggio;
- categoria “24 Circoli aziendali”, per specifiche attività di grandi dimensioni presenti sul territorio nelle quali sono presenti specifici locali adibiti a circolo ricreativo per i dipendenti, senza somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorante). Per questo motivo si è ritenuto idoneo applicare i coefficienti kc e kd della categoria “21 - Discoteche, night club”;
- categoria “25 - Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi” per specifiche attività presenti sul territorio dove si producono sia rifiuti costituiti da carta e cartone, imballaggi di plastica, frazione verde e scarti organici, per i quali è giustificata l’applicazione dei coefficienti della categoria “19 Plurilicenze alimentari e/o miste” anziché la categoria “10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli”;

Preso pertanto atto che questo Ente, come gli anni scorsi, ha dovuto utilizzare, per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, il criterio presuntivo descritto ai paragrafi precedenti in quanto il gestore del servizio non è ancora in grado di fornire dati puntuali per la corretta ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, compresi dati precisi circa le quantità prodotte dalle due macrocategorie di utenza, e che pertanto a fronte di tale calcolo risulta che la percentuale di costi fissi da imputare alle utenze domestiche è pari a 79,02% e quella da imputare alle utenze non domestiche è pari a 20,98% e che la percentuale di costi variabili da imputare alle utenze domestiche è pari a 43,58% e quella da imputare alle utenze non domestiche è pari a 56,42%;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 655 della Legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33 bis del DL n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008;

Considerato che

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione*

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Di prendere atto che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

Vista, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 –la loro istituzione non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di procedere:

- alla presa d'atto dell'aggiornamento del PEF 2022-2025 per il periodo regolatorio 2024-2025 del Comune di Verrone (Allegato A) approvato e validato dall'Ente Territorialmente competente (CO.S.R.A.B) con delibera dell'Assemblea n. 2 del 11.04.2024, immediatamente eseguibile;
- all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, di cui si allega il prospetto di calcolo (Allegato B);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dai competenti Responsabili dei Servizi interessati;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

D E L I B E R A

- 1) **Di richiamare ed approvare** tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) **Di prendere atto** dell'aggiornamento del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) 2022/2025 per il periodo regolatorio 2024-2025 del Comune di Verrone (Allegato A della presente delibera), come approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 11 aprile 2024 con delibera dell'Assemblea n.2 immediatamente eseguibile, nel quale è definita l'entrata tariffaria massima applicabile per l'anno 2024 nel rispetto del limite di crescita pari ad € 171.857,00, il cui dettaglio è contenuto nei documenti agli atti di questo Comune di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda (Allegato 1 al MTR-2 di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023, relazione di accompagnamento Allegato 2 determinazione n. 1/DTAC/2023 e dichiarazione di veridicità del gestore Allegato 3 determinazione n. 1/DTAC/2023);

3) **Di stabilire**, per tutte le ragioni esplicitate in premessa ed ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che in via previsionale per l’anno 2024 viene garantita la copertura integrale dei costi del servizio dall’entrata di **€ 165.585,00, di cui € 131.694,00 parte variabile, € 33.891,00 parte fissa ed € 1.092,00** quali “Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021” da sottrarre alla parte variabile, entrata che rispetta il limite massimo di crescita previsto per l’anno 2024 risultante dal PEF per il biennio 2024-2025 approvato e validato dal CO.S.R.A.B con delibera dell’Assemblea del Consorzio n. 2 del 11 aprile 2024, immediatamente eseguibile;

4) **di approvare**, per le motivazioni esplicitate in premessa, i coefficienti di produttività di seguito specificati:
COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99-
- 2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99,

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE COME STABILITE DALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO TARI

- 1. **PARTE FISSA:** si stabiliscono i seguenti coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99

Categoria e attività	Kc coefficiente potenziale
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67
3 Stabilimenti balneari	0,38
4 Esposizioni, autosaloni	0,30
5 Alberghi con ristorante	1,07
6 Alberghi senza ristorante	0,80
7 Case di cura e riposo	0,95
8 Uffici, agenzie	1,00
9 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42
17 Bar, caffè, pasticceria	1,82
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21	Discoteche, night club	1,04
22	Magazzini	0,25
23	Mense aziendali	1,35
24	Circoli aziendali	1,04
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi animali e mangimi	1,54

2. **PARTE VARIABILE:** si stabiliscono i seguenti coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 4b del DPR 158/99

Categoria e attività		Kd coefficiente potenziale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie	8,21
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17	Bar, caffè, pasticceria	15,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21	Discoteche, night club	8,56
22	Magazzini	2,00
23	Mense aziendali	11,00
24	Circoli aziendali	8,56
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi animali e mangimi	12,59

5) di determinare e approvare per l'anno 2024 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI), come da prospetto di calcolo (Allegato B) della presente delibera:

UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE		Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1		0,24892	48,20465
2		0,29040	112,47753
3		0,32004	144,61396
4		0,34374	176,75040
5		0,36745	232,98916
6 o più		0,38523	273,15971

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05007	0,52803
2	Campeggi, distributori carburanti	0,10483	1,11903
3	Stabilimenti balneari	0,05945	0,63161
4	Esposizioni, autosaloni	0,04694	0,50773
5	Alberghi con ristorante	0,16741	1,78516
6	Alberghi senza ristorante	0,12517	1,33024
7	Case di cura e riposo	0,14864	1,58816
8	Uffici, agenzie	0,15646	1,66737
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,08605	0,91391
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,13612	1,44397
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,16741	1,78719
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,11265	1,19823
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,14394	1,53333
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,06728	0,71082
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,08605	0,91391
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,37863	4,02727
17	Bar, caffè, pasticceria	0,28476	3,04635
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,27537	2,93059
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,24095	2,55690
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,47407	5,04882
21	Discoteche, night club	0,16272	1,73845

22	Magazzini	0,03912	0,40618
23	Mense aziendali	0,21122	2,23399
24	Circoli aziendali	0,16272	1,73845
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi animali e mangimi	0,24095	2,55690

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, così come stabilito dall'art. 26 del Regolamento Comunale TARI.

- 6) **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Biella, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *URI,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 7) **di specificare** che la dichiarazione di cui all'art. 24 del Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30 giugno 2021 e successivamente modificato con delibere n. 14 del 31 maggio 2022 e n.20 del 29 aprile 2023, assumendo anche valore di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, ai fini dell'erogazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione;
- 8) **di stabilire** che le tariffe approvate con il presente provvedimento, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021, convertito con modificazioni in Legge 15/2022, e come modificato dall'art. 43 comma 11 del DL n.50 del 17 maggio 2022 avranno efficacia dal 1 gennaio 2024;
- 9) **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne ulteriormente il termine di approvazione;
- 10) **di dare atto** che, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;
PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 9 voti favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
LO MANTO NICOLETTA

ALLEGATO A DELIBERA C.C n° 7 del 24/04/2024

● PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Gestione comune di VERRONE			Gestione comune di VERRONE		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	28.985	-	28.985	28.409	-	28.409
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	29.573	29.573	-	35.548	35.548
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	27.445	-	27.445	27.028	-	27.028
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	58.157	-	58.157	57.654	-	57.654
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CQ^{EXP}_{118,IV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	4.744	-	4.744	4.380	-	4.380
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing $b(AR)$	2.847	-	2.847	2.628	-	2.628
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	17.478	17.478	-	14.156	14.156
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	11.536	11.536	-	9.343	9.343
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI_{CV}	2.986	-	2.986	2.986	-	2.986
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	12.127	12.127	-	12.632	12.632
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	114.726	30.165	144.890	113.448	38.837	152.286
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	5.853	-	5.853	5.697	-	5.697
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	8.857	8.857	-	7.491	7.491
Costi generali di gestione CGG	2.693	3.345	6.038	2.593	3.091	5.684
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AI}	3.089	5.099	8.188	2.480	5.418	7.898
Costi comuni CC	5.781	17.301	23.082	5.073	16.000	21.073
Ammortamenti Amm	913	-	913	1.530	-	1.530
Accantonamenti Acc	-	3.244	3.244	-	3.104	3.104
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	3.244	3.244	-	3.104	3.104
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{gc}	-	-	-	171	-	171
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	913	3.244	4.156	1.701	3.104	4.805
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CQ^{EXP}_{118,IV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI_{CF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	799	799	-	1.780	1.780
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	819	819
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	12.547	21.344	33.891	12.470	18.143	30.614
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	127.273	51.509	178.782	125.919	56.980	182.899
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	127.273	51.509	178.782	125.919	56.980	182.899
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %		68%			70%	
q_{a2} ton		638,00			655,00	
costo unitario effettivo - Cuelff €/cent/kg		23,95			23,94	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		32,77			32,45	
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1		-0,10			-0,10	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2		-0,10			-0,10	
Totale γ		-0,20			-0,20	
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$		0,80			0,80	
Verifica del limite di crescita						
$\pi_{p,s}$		2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X_s		0,10%			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_L		0,00%			1,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_s		0,00%			1,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆		0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CRi_s		7,00%			5,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		9,60%			9,60%	
$(1+p)$		1,0960			1,0960	
ΣT_{a1}		178.782			182.899	
ΣT_{a1}		126.415			144.890	
ΣT_{a1}		30.389			26.967	
ΣT_{a1}		156.804			171.858	
$\Sigma T_{a1} / \Sigma T_{a1-1}$		1,1402			1,0643	
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della $(\Sigma T_{a1} - \Sigma T_{max})$		171.857			182.899	
ΣT_{a1}		6.924			-	
ΣTa dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	114.726	30.165	144.890	113.448	38.837	152.286
ΣTa dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	12.547	14.420	26.967	12.470	18.143	30.614
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta$ dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	127.273	44.585	171.858	125.919	56.980	182.899
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.092			1.138
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			143.798			151.148
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			26.967			30.614
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			170.766			181.761
Attività esterne Ciclo integrato RU	530	-	530	699	-	699
Macro Indicatore R1						
R1			9,60			9,60
Calcolo H di partenza						
AR^{max}_{sc} si			-			-
CRD^{max}_{sc} si			-			-
H di partenza			0,00			0,00
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi						
Classe obiettivo			5,00%			10,00%
			I			H

COMUNE DI VERRONE

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2024

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

1) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 655.157,00

1.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	691	% Calcolata	% Corretta
Numero Utenze domestiche	546	79,02	
Numero Utenze non domestiche	145	20,98	

1.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60	2.835,01	7.371,03
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	5,51	64,00	352,64
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50	170,00	425,00
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	8,79	0,00	0,00
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	6,55	0,00	0,00
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00
108	Uffici, agenzie	365	8,21	9,30	8,21	19.840,98	162.894,45
109	Banche, istituti di credito e studi professionali	365	4,50	4,78	4,50	785,80	3.536,10
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	7,11	1.618,00	11.503,98
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	8,80	0,00	0,00
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	5,90	128,73	759,51
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	7,55	0,00	0,00
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50	1.544,00	6.948,00
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	19,83	350,00	6.940,50
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	15,00	295,00	4.425,00
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	0,00	0,00
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	12,59	265,00	3.336,35
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	24,86	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00
122	Magazzini	365	0,00	0,00	2,00	57.257,43	114.514,86
123	Mense aziendali	365	0,00	0,00	11,00	2.768,00	30.448,00

124	Circoli aziendali	365	0,00	0,00	8,56	645,00	5.521,20
125	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	365	0,00	0,00	12,59	848,00	10.676,32

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **369.652,94**

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 50,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$Irnd = \text{Somatoria Stot} * Kc / Q_{tot} \text{rifiuti} * 100$

369.652,94 / 655.157,00 * 100 =

% Calcolata

56,42

% Corretta

1.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)

655.157,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)

369.652,94

QTA rifiuti DOMESTICI (kg)

285.504,06

2) ENTRATE TARIFFARIE

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Dettaglio costi/detrazioni	Imponibile	Iva
TFa TOTALE ENTRATE TARIFFARIE RELATIVA ALLE COMPONENTI DI COSTO FISSE	33.891,00	0,00
TVa TOTALE ENTRATE TARIFFARIE RELATIVA ALLE COMPONENTI DI COSTO VARIABILE	131.694,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (quota parte variabile)	-1.092,00	0,00

Totale entrate tariffarie di parte FISSA	33.891,00
Totale entrate tariffarie di parte VARIABILE	130.602,00

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE **164.493,00**
(Parte Fissa + Parte Variabile)

2.1) RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte fissa delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE FISSA	33.891,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze domestiche	26.780,67	79,02	
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze non domestiche	7.110,33	20,98	

RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte variabile delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza delle quantità di rifiuti prodotte.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE VARIABILE	130.602,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze domestiche	56.916,35	43,58	
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze non domestiche	73.685,65	56,42	

3) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m²) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m² che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

4) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

4.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	0,00	20,00
RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI RECUPERATI DA UTENZE NON DOMESTICHE - MINIMO 20%	0,00	20,00
RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI RECUPERATI DA UTENZE NON DOMESTICHE - MASSIMO 50%	0,00	50,00

4.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	0,00	43
Utenza domestica (2 componenti)	RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	0,00	58
Utenza domestica (3 componenti)	RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	0,00	35
Utenza domestica (4 componenti)	RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	0,00	19
Utenza domestica (5 componenti)	RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	0,00	4

4.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Attività artigianali di produzione beni specifici	RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI RECUPERATI DA UTENZE NON DOMESTICHE - MASSIMO 50%	0,00	150,00
Magazzini	RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI RECUPERATI DA UTENZE NON DOMESTICHE - MINIMO 20%	0,00	2.872,80
Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI RECUPERATI DA UTENZE NON DOMESTICHE - MASSIMO 50%	0,00	848,00

4.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	25.875,88	174	25.875,88	165,40
Utenza domestica (2 componenti)	29.525,25	174	29.525,25	162,40
Utenza domestica (3 componenti)	18.721,94	108	18.721,94	101,00
Utenza domestica (4 componenti)	13.235,70	74	13.235,70	70,20
Utenza domestica (5 componenti)	2.749,20	13	2.749,20	12,20
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	555,00	3	555,00	3,00

4.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variab.le)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.835,01	2.835,01	2.835,01
102-Campeggi, distributori carburanti	64,00	64,00	64,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	170,00	170,00	170,00
105-Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
107-Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
108-Uffici, agenzie	19.840,98	19.840,98	19.840,98
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	785,80	785,80	785,80
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.618,00	1.618,00	1.618,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	128,73	128,73	128,73
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1.544,00	1.544,00	1.469,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	350,00	350,00	350,00
117-Bar, caffè, pasticceria	295,00	295,00	295,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	265,00	265,00	265,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
122-Magazzini	57.257,43	57.257,43	56.682,87
123-Mense aziendali	2.768,00	2.768,00	2.768,00
124-Circoli aziendali	645,00	645,00	645,00
125-Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	848,00	848,00	424,00

5) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

5.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	25.875,88	0,84	0,84	21.735,74	0,24892	6.441,02
Utenza domestica (2 componenti)	29.525,25	0,98	0,98	28.934,75	0,29040	8.574,13
Utenza domestica (3 componenti)	18.721,94	1,08	1,08	20.219,70	0,32004	5.991,77
Utenza domestica (4 componenti)	13.235,70	1,16	1,16	15.353,41	0,34374	4.549,64
Utenza domestica (5 componenti)	2.749,20	1,24	1,24	3.409,01	0,36745	1.010,19
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	555,00	1,30	1,30	721,50	0,38523	213,80
				90.374,11		26.780,55

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
26.780,67	/	90.374,11	=	0,29633

5.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib. ut. domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare correte da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Sommatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	165,40	0,60	1,00	0,60	99,24	48,20465	7.973,05
Utenza domestica (2 componenti)	162,40	1,40	1,80	1,40	227,36	112,47753	18.266,35
Utenza domestica (3 componenti)	101,00	1,80	2,30	1,80	181,80	144,61396	14.606,01
Utenza domestica (4 componenti)	70,20	2,20	3,00	2,20	154,44	176,75040	12.407,88
Utenza domestica (5 componenti)	12,20	2,90	3,60	2,90	35,38	232,98916	2.842,47
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	3,00	3,40	4,10	3,40	10,20	273,15971	819,48
					708,42		56.915,24

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
285.504,06	/	708,42	=	403,01525

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
56.916,35	/	285.504,06	=	0,19935

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m²) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m²) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m² determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / \text{SomatoriaSap} * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	2.835,01	907,20	0,05007	141,95
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	64,00	42,88	0,10483	6,71
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,05945	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	170,00	51,00	0,04694	7,98
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	0,00	0,00	0,16741	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	0,00	0,00	0,12517	0,00
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,14864	0,00
108-Uffici, agenzie	1,00	1,13	1,00	19.840,98	19.840,98	0,15646	3.104,32
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	0,55	785,80	432,19	0,08605	67,62
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	1.618,00	1.407,66	0,13612	220,24
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	0,00	0,00	0,16741	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	128,73	92,69	0,11265	14,50
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	0,00	0,00	0,14394	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	0,00	0,00	0,06728	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	1.544,00	849,20	0,08605	132,86
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	2,42	350,00	847,00	0,37863	132,52
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	1,82	295,00	536,90	0,28476	84,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	0,00	0,00	0,27537	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	265,00	408,10	0,24095	63,85

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	3,03	0,00	0,00	0,47407	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00	0,16272	0,00
122-Magazzini	0,00	0,00	0,25	57.257,43	14.314,36	0,03912	2.239,91
123-Mense aziendali	0,00	0,00	1,35	2.768,00	3.736,80	0,21122	584,66
124-Circoli aziendali	0,00	0,00	1,04	645,00	670,80	0,16272	104,95
125-Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	0,00	0,00	1,54	848,00	1.305,92	0,24095	204,33
					45.443,68		7.110,40

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				Qapf (€/m²)
7.110,33	/	45.443,68	=	0,15646

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	2.835,01	7.371,03	0,52803	1.496,97
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	64,00	352,64	1,11903	71,62
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,63161	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	170,00	425,00	0,50773	86,31
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	0,00	0,00	1,78516	0,00
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	0,00	0,00	1,33024	0,00
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00	1,58816	0,00
108-Uffici, agenzie	8,21	9,30	8,21	19.840,98	162.894,45	1,66737	33.082,25
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	4,78	4,50	785,80	3.536,10	0,91391	718,15
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	1.618,00	11.503,98	1,44397	2.336,34
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80	0,00	0,00	1,78719	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	128,73	759,51	1,19823	154,25
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	0,00	0,00	1,53333	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00	0,71082	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	1.469,00	6.610,50	0,91391	1.342,53
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	19,83	350,00	6.940,50	4,02727	1.409,54
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	15,00	295,00	4.425,00	3,04635	898,67
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	0,00	0,00	2,93059	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59	265,00	3.336,35	2,55690	677,58
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	24,86	0,00	0,00	5,04882	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	1,73845	0,00
122-Magazzini	0,00	0,00	2,00	56.682,87	113.365,74	0,40618	23.023,45
123-Mense aziendali	0,00	0,00	11,00	2.768,00	30.448,00	2,23399	6.183,68
124-Circoli aziendali	0,00	0,00	8,56	645,00	5.521,20	1,73845	1.121,30
125-Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	0,00	0,00	12,59	424,00	5.338,16	2,55690	1.084,13
					362.828,16		73.686,77

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				CU (€/Kg)
73.685,65	/	362.828,16	=	0,20309

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,29633	0,24892	0,60	403,01525	0,19935	48,20465
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,29633	0,29040	1,40	403,01525	0,19935	112,47753
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,29633	0,32004	1,80	403,01525	0,19935	144,61396
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,29633	0,34374	2,20	403,01525	0,19935	176,75040
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,29633	0,36745	2,90	403,01525	0,19935	232,98916
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,29633	0,38523	3,40	403,01525	0,19935	273,15971

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,15646	0,05007	2,60	0,20309	0,52803
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,15646	0,10483	5,51	0,20309	1,11903
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,15646	0,05945	3,11	0,20309	0,63161
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,15646	0,04694	2,50	0,20309	0,50773
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,15646	0,16741	8,79	0,20309	1,78516
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,15646	0,12517	6,55	0,20309	1,33024
107-Case di cura e riposo	0,95	0,15646	0,14864	7,82	0,20309	1,58816
108-Uffici, agenzie	1,00	0,15646	0,15646	8,21	0,20309	1,66737
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,15646	0,08605	4,50	0,20309	0,91391
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,15646	0,13612	7,11	0,20309	1,44397
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,15646	0,16741	8,80	0,20309	1,78719
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,15646	0,11265	5,90	0,20309	1,19823
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,15646	0,14394	7,55	0,20309	1,53333
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,15646	0,06728	3,50	0,20309	0,71082
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,15646	0,08605	4,50	0,20309	0,91391
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	0,15646	0,37863	19,83	0,20309	4,02727
117-Bar, caffè, pasticceria	1,82	0,15646	0,28476	15,00	0,20309	3,04635
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,15646	0,27537	14,43	0,20309	2,93059
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,15646	0,24095	12,59	0,20309	2,55690
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03	0,15646	0,47407	24,86	0,20309	5,04882
121-Discoteche, night club	1,04	0,15646	0,16272	8,56	0,20309	1,73845
122-Magazzini	0,25	0,15646	0,03912	2,00	0,20309	0,40618
123-Mense aziendali	1,35	0,15646	0,21122	11,00	0,20309	2,23399
124-Circoli aziendali	1,04	0,15646	0,16272	8,56	0,20309	1,73845
125-Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	1,54	0,15646	0,24095	12,59	0,20309	2,55690

8) PIANO FINANZIARIO

ENTRATE TARIFFARIE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	26.780,67	56.916,35	83.697,02
ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.110,33	73.685,65	80.795,98
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	33.891,00	130.602,00	164.493,00

GETTITO UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	6.441,02	7.973,05	14.414,07
Utenza domestica (2 componenti)	8.574,13	18.266,35	26.840,48
Utenza domestica (3 componenti)	5.991,77	14.606,01	20.597,78
Utenza domestica (4 componenti)	4.549,64	12.407,88	16.957,52
Utenza domestica (5 componenti)	1.010,19	2.842,47	3.852,66
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	213,80	819,48	1.033,28
Totale	26.780,55	56.915,24	83.695,79

GETTITO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	141,95	1.496,97	1.638,92
Campeggi, distributori carburanti	6,71	71,62	78,33
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	7,98	86,31	94,29
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie	3.104,32	33.082,25	36.186,57
Banche, istituti di credito e studi professionali	67,62	718,15	785,77
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	220,24	2.336,34	2.556,58
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	14,50	154,25	168,75
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	132,86	1.342,53	1.475,39
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	132,52	1.409,54	1.542,06
Bar, caffè, pasticceria	84,00	898,67	982,67
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
Plurilicenze alimentari e/o miste	63,85	677,58	741,43
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Magazzini	2.239,91	23.023,45	25.263,36
Mense aziendali	584,66	6.183,68	6.768,34
Circoli aziendali	104,95	1.121,30	1.226,25
Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	204,33	1.084,13	1.288,46
Totale	7.110,40	73.686,77	80.797,17
TOTALE GETTITO	33.890,95	130.602,01	164.492,96

COPERTURA ENTRATE TARIFFARIE: 100,00%